



## CITTÀ DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

**Oggetto:** IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE E DIRITTI PER L'ANNO 2019. PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **14:00** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di:

		presente	assente
CASTELLO CLAUDIO	SINDACO	SI	
BARENGO DOMENICO	ASSESSORE	SI	
CASALINO CHIARA	ASSESSORE		SI
CENTIN PASQUALE	ASSESSORE	SI	
MORETTI CLAUDIO	ASSESSORE	SI	
SIRAGUSA TIZIANA	ASSESSORE	SI	

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase, constatata la legalità della seduta, il Presidente apre la discussione (segue a tergo)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Castello  
Firmato digitalmente

Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- il Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza indicato dall'articolo 2, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso;
- il Comune di Chivasso, ai sensi del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993, viene inquadrato nella classe IV: comuni da oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti;
- l'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 449/1997 e s.m.e.i. aveva previsto la possibilità per i Comuni di aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e, per le sole superfici superiori al metro quadrato, fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000;
- con DPCM 16 febbraio 2001 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono state rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- l'art. 23 comma 7 in combinato con l'allegato 1 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in vigore (26 giugno 2012), il sopra citato comma 10 dell'art. 11 della Legge n. 449/1997, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo;
- l'art. 23 comma 11 dispone che *"i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge"*;
- l'art. 1 comma 739 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 ha disposto che *"L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012"*;

### Considerato che, sulla scorta delle disposizioni normative sopra richiamate, il Comune di Chivasso:

- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29 novembre 1994* ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, modificato con le *deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26 febbraio 1998*;
- con *deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 6 febbraio 1998* ha disposto l'applicazione dell'incremento del 20% alle tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993;
- con *deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 1° febbraio 2002*, ha confermato l'applicazione dell'incremento del 20% sulle tariffe come rideterminate con DPCM 16 febbraio 2001;
- con *deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 25/2/2008*, ha ulteriormente aumentato del 2,6% (pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo ISTAT) le tariffe di cui trattasi per le sole pubblicità/affissioni superiori al metro quadrato (aumento complessivo delle tariffe base per le pubblicità/affissioni superiori al metro quadrato pari al 23,1%);
- a decorrere dal 2009, ha provveduto a prorogare esplicitamente o tacitamente le tariffe di cui trattasi; l'ultima proroga esplicita è stata disposta con *deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 31 marzo 2012*;

### Rilevato che:

- la *sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018*, pur confermando la legittimità costituzionale del comma 739 della legge 208/2015, norma di interpretazione autentica volta a salvaguardare gli aumenti già deliberati, ha ritenuto che la norma servisse solo a salvaguardare gli aumenti disposti per il 2012, ma non autorizzasse la loro conferma anche negli anni successivi, in quanto la facoltà di conferma esplicita o tacita, consentita dal comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, non può comunque estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più in vigore;
- il *Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n. 2/DF del 14 maggio u.s.* è intervenuto sulla questione, condividendo l'interpretazione fatta dalla Corte Costituzionale e stabilendo che *"a partire*

*dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione”;*

- a seguito di tali pronunciamenti, diversi esperti ed Associazioni del settore hanno segnalato la necessità di un urgente chiarimento legislativo, al fine di risolvere l'obiettivo incertezza applicativa venutasi a creare;

**Visto** l'articolo 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato, stabilendo al contempo che le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

**Considerato che** il mutato regime legislativo, che non consente aumenti rispetto alle tariffe base per le superfici sino al metro quadrato, comporterebbe:

- una perdita di gettito stimata in circa 50.000,00 euro complessivi qualora venissero applicate le tariffe base previste dal capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.;
- una perdita di gettito stimata in circa 21.000,00 euro complessivi qualora si ritenesse di confermare l'aumento del 23,1 per cento applicato sino al 2018 alle tariffe e diritti per le superfici superiori al metro quadrato;

**Considerato inoltre che** da una stima eseguita dall'attuale Concessionario, il gettito complessivo dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni previsto per l'anno 2019 sulla scorta delle tariffe in vigore sino al 2018 verrebbe mantenuto con un aumento del 40 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 e s.m.i., per le superfici superiori al metro quadrato;

**Ritenuto opportuno** contemperare le esigenze del pareggio di bilancio e quelle della pressione fiscale, avvalendosi della facoltà disposta dall'articolo 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, lo stesso incremento del **23,1 per cento** già applicato sino al 2018 alle tariffe e diritti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., per le superfici superiori al metro quadrato;

**Dato atto che** le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 sono riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2019;

**Considerato che**, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito istituzionale, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del predetto D.Lgs. n. 446 del 1997;

**Considerato altresì che** il D.Lgs. n. 507/1993 prescrive che i pagamenti annuali dell'imposta debbano essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno;

**Dato atto che** l'approvazione delle tariffe e dei diritti per l'anno d'imposta 2019 in data odierna ed a ridosso della suddetta scadenza non consente al Concessionario dell'Ente di inviare con congruo anticipo gli avvisi di pagamento agli utenti;

**Ritenuto pertanto necessario**, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza del pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità al 31 marzo 2019;

**Richiamato** in proposito l'art. 13bis comma 1 del vigente Regolamento Generale delle Entrate, ai sensi del cui disposto *“con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima”*;

**Appurato che** il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché del vigente regolamento disciplinante le entrate del comune;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei responsabili dei servizi interessati;

**Con votazione** unanime espressa nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di approvare, con decorrenza 1° gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'aumento del **23,1 per cento** delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. per le superfici superiori al metro quadrato, prendendo atto che le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
- 3) di approvare conseguentemente le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 4) alla luce di quanto sopra proposto, di prevedere nello schema del Bilancio di Previsione 2019-2021, in corso di predisposizione, i seguenti stanziamenti in entrata:

TTT.	TIP	CATEG.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	0101	53	150	Imposta Comunale sulla Pubblicità	<b>208.000,00 €</b>
1	0101	53	262	Diritti Pubbliche Affissioni	<b>53.000,00 €</b>

- 5) di dare atto che in caso di mancata variazione, entro il termine previsto per deliberare il Bilancio di Previsione, dei successivi esercizi finanziari, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti delle pubbliche affissioni come determinati con il presente atto si intenderanno prorogate di anno in anno;
- 6) di stabilire che per l'anno 2019 il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale previsto dal Decreto Legislativo n. 507/1993 sia prorogato al 31 marzo 2019;
- 7) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione;
- 8) di trasmettere il presente atto all'attuale concessionario dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, M.T. S.p.a., per i conseguenti adempimenti di competenza.

Successivamente, rilevata l'urgenza di procedere con gli atti consequenziali, stante l'imminente scadenza di pagamento che si è inteso prorogare con il presente atto, con separata votazione unanime

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.